

OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI

STATUTO

Art. 1

1. È costituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora innanzi Università Cattolica) l'Osservatorio sui conti pubblici italiani (d'ora innanzi Osservatorio). L'Osservatorio svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio ha durata di tre anni accademici, rinnovabile, a partire dal 1° novembre 2017.
3. Il Rettore rappresenta l'Osservatorio di fronte a terzi.

Art. 2

1. Scopo dell'Osservatorio è la promozione della buona gestione di conti pubblici italiani, della riduzione del peso del debito pubblico rispetto alla dimensione dell'economia, dell'efficientamento della spesa pubblica, del miglioramento nella struttura della tassazione e di una maggiore trasparenza dei conti pubblici.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente, l'Osservatorio:
 - a. preparerà analisi e schede sugli andamenti di deficit e debito pubblico e valutazioni sulle politiche di spesa pubblica e di tassazione volte anche al chiarimento a un vasto pubblico delle tematiche relative ai conti pubblici;
 - b. metterà a disposizione del pubblico un website con informazioni, studi, commenti e strumenti per l'analisi dei conti pubblici;
 - c. offrirà strumenti di interfaccia con pubblico e media per rispondere a richieste di informazioni;
 - d. offrirà presentazioni pubbliche (compreso scuole e università) per promuovere i fini dell'Osservatorio.

Tali fini saranno anche perseguiti attraverso contatti con i media tradizionali e con i social media.



Art. 3

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Comitato direttivo;
 - d. il Comitato dei finanziatori esterni.

Art. 4

1. Il Presidente dell'Osservatorio è il Rettore dell'Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo;
3. Il Presidente può proporre al Comitato direttivo la nomina di un Vice-Presidente esecutivo, il quale coadiuva il Presidente nell'ambito delle competenze attribuitegli con il provvedimento di nomina.

Art. 5

1. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dal Rettore per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
 - a. sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio e ne dirige l'attività;
 - b. dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione dell'Osservatorio, seguendo gli indirizzi approvati dal Comitato direttivo nonché le norme generali amministrativo-contabili;
 - c. è responsabile delle pubblicazioni dell'Osservatorio;
 - d. convoca e presiede il Comitato dei finanziatori esterni;
 - e. trasmette annualmente al Presidente, per tramite degli uffici amministrativi, una relazione illustrativa sulle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.
3. Il Presidente può proporre al Comitato direttivo la nomina di un Vice-Direttore che coadiuvi l'azione del Direttore.

Art. 6.

1. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni accademici ed è composto, oltre che dal Presidente, dal Vice-Presidente esecutivo, ove nominato, e dal Direttore dell'Osservatorio:
 - a. da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, di cui almeno la metà appartenenti ai ruoli di professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore;
 - b. dal Direttore Generale dell'Università Cattolica o suo delegato.



2. Il Comitato direttivo:
 - a. coadiuva il Direttore nella gestione delle attività dell'Osservatorio;
 - b. definisce linee di indirizzo per la conduzione dell'Osservatorio da parte del Direttore e approva la relazione illustrativa delle attività dell'Osservatorio;
 - c. delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - d. propone eventuali modifiche allo statuto dell'Osservatorio;
 - e. individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti uffici amministrativi;
 - f. su proposta del Presidente, può nominare un Vice-Presidente esecutivo e definirne gli ambiti di operatività;
 - g. su proposta del Presidente, può nominare un Vice-Direttore che coadiuvi l'azione del Direttore;
 - h. formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo dell'Osservatorio, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono anche svolgersi in tele-videoconferenza, se previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 7

1. Il Comitato dei finanziatori esterni dura in carica un anno accademico ed è composto dal Direttore dell'Osservatorio e dai rappresentanti dei finanziatori esterni.
2. Il Comitato dei finanziatori esterni comprende i rappresentanti dei finanziatori con un contributo di almeno 15.000 euro annui (incluso in termini di servizi forniti).
3. Il Comitato dei finanziatori esterni viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno col fine di informare i finanziatori delle attività svolte dall'Osservatorio e di ricevere suggerimenti sulle future attività.
4. Il Comitato dei finanziatori esterni riceve dal Direttore la relazione illustrativa sulle attività dell'Osservatorio, il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo.

Art. 8

1. L'Osservatorio assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a. contributi da enti e istituzioni private esterni all'Università Cattolica;
 - b. eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo;
 - c. proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni e istituzioni private.



Art. 9

1. L'amministrazione dell'Osservatorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 10

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.

